

**ORDINE AVVOCATI E NOTAI  
REPUBBLICA SAN MARINO  
TEMI DEL 29.7.2013 PER LA SESSIONE D'ESAME ESTIVA**

**Tema n. 1**

Il sig. Luigi Bianchi, vedovo, è deceduto senza testamento, si è aperta, quindi, la successione legittima in forza della quale un immobile ad uso negozio sito in San Marino città, Contrada del Pianello e distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 1 Num 1 sub 1 è oggi di proprietà del figlio Mario Bianchi per 2/6, della figlia Maria Bianchi per 2/6, e dei nipoti Riccardo Bianchi e Giovanni Bianchi per 1/6 ciascuno, essendo premorto il loro padre figlio del de cuius. Tutti i membri della famiglia Bianchi hanno deciso di mettere in vendita l'immobile di cui sopra.

I nipoti Riccardo e Giovanni Bianchi sono al momento minorenni e convivono con la madre Carla Verdi, il sig. Mario Bianchi è sposato in regime di comunione dei beni con Anna Rossi e la sig.ra Maria Bianchi non è sposata.

E' intenzione della S.r.l. Chincaglierie Assortite comprare l'immobile di cui sopra per fame sede della propria attività. Tale società vi contatta come notaio e vi chiede di preparare tutti gli atti necessari al fine di poter comprare tale immobile.

Il candidato esponga quali adempimenti preliminari all'atto dovrà compiere il notaio per la stipulazione dell'atto di compravendita sopra indicato e quali autorizzazioni preventive devono essere assunte, rediga poi l'atto, ed indichi, infine, quali formalità dovrà compiere il notaio una volta rogato l'atto.

**Tema n. 2**

Il Dr. Luigi Bianchi è stato Direttore delle Vendite della S.p.A. Conserve e Pelati sino al giorno 30/01/2013, giorno in cui la società ha deciso il licenziamento dello stesso adducendo gravissimi inadempimenti e comportamenti per i quali sarà interessata l'autorità giudiziaria.

In tale giorno infatti il Dr. Luigi Bianchi era stato convocato dai vertici aziendali di S.p.A. Conserve e Pelati che gli avevano comunicato la volontà della società di interrompere il rapporto di lavoro. Il dr. Luigi Bianchi rimanendo molto sorpreso di tale fatto, non avendo avuto mai neppure un richiamo disciplinare, si sentiva male avvertendo un violento capogiro e una forte nausea.

Il Dr. Bianchi veniva fatto sdraiare e poi portato all'ospedale di Stato, dove veniva dimesso in giornata e riaccompagnato alla S.p.A. Conserve e Pelati per ritirare le proprie cose.

Una volta tornato sul posto di lavoro, il Dr. Luigi Bianchi, non sentendosi ancora bene, ha preso solo la propria ventiquattrore e si dirigeva alla propria abitazione.

Mentre stava uscendo dall'azienda, ancora frastornato dalla terapia sedativa ricevuta, veniva bloccato dal legale rappresentate della S.p.A. Conserve e Pelati che gli intimava di aprire la propria valigetta per controllare se avesse nella stessa documenti dell'azienda.

Il Dr. Luigi Bianchi opponeva in un primo momento un rifiuto, ma poi esibiva il contenuto della propria ventiquattrore, venivano così rinvenuti alcuni documenti personali ma anche alcuni documenti di lavoro di cui il dipendente si era servito fino al giorno prima. (listini prezzi, statistiche di vendita, andamento del fatturato aziendale).

Una volta verificato ciò il Dr. Luigi Bianchi provvedeva a restituire alla Conserve e Pelati tutti i documenti senza opporre alcuna resistenza.

La Conserve e Pelati per i fatti di cui sopra ha presentato una denuncia - querela indicando che il sig. Luigi Bianchi avrebbe commesso il misfatto di mancata appropriazione indebita, previsto e punito dagli articoli 27 e 197 del codice penale.

Il candidato espresse alcune considerazioni circa la disciplina del misfatto mancato e avendo illustrato il misfatto di appropriazione indebita, assuma la difesa del Dr. Luigi Bianchi. Il Candidato dovrà quindi redigere una memoria da indirizzarsi al Giudice Istruttore al fine far prosciogliere il dr. Luigi Bianchi da ogni imputazione

### Tema n. 3

Fatto: "La società sammarinese "Frullati Associati S.r.l." è creditrice della somma di € 250.000 nei confronti della società italiana "Beveroni Dietetici S.p.A" per la fornitura di prodotti alimentari indicati in numerose fatture e documenti di trasporto. Tra le due società risulta intervenuto, nel dicembre dello scorso anno, un contratto di compravendita stipulato a distanza mediante scambio di telefax. In particolare, la "Frullati Associati S.r.l.", dopo aver ricevuto ordine di acquisto della merce via fax dalla "Beveroni Dietetici S.p.A.", ha accettato l'ordine di acquisto e lo ha comunicato all'ordinante mediante fax di risposta. In base agli accordi, la merce veniva quindi consegnata presso il magazzino italiano dell'acquirente, ma nonostante gli stessi accordi prevedessero il pagamento della merce alla consegna mediante rilascio di assegno circolare, tale assegno, terminato lo scarico della merce, non veniva rilasciato al vettore incaricato adducendo sopravvenuti e imprevedibili lungaggini bancarie nella preparazione dello stesso. Nonostante la promesse di farvi fronte successivamente, e le reiterate richieste di pagamento della società venditrice, la "Beveroni Dietetici S.p.A." rimaneva inadempiente al pagamento del prezzo e veniva infine citata in giudizio innanzi il Tribunale della Repubblica di San Marino. All'udienza di costituzione il legale della società convenuta eccepiva unicamente il difetto di giurisdizione del tribunale adito, asserendo (oltre alla mancanza del c.d. *forum rei*"), che il contratto di compravendita *"inter absentes"* doveva ritenersi stipulato in Italia, luogo in cui l'ordinante aveva avuto notizia dell'accettazione dell'ordine di acquisto (e quindi mancava anche il c.d. *forum contractus*"), nonché luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio, il pagamento del prezzo, avrebbe dovuto essere adempiuta in base agli accordi contrattuali (con assenza, quindi, anche del c.d. *forum destinatae solutionis*)".

Il candidato, dopo aver preventivamente illustrato la fase processuale che si origina in seguito all'eccezione di incompetenza giudiziaria internazionale (difetto di giurisdizione) del Tribunale Sammarinese, rediga, quale legale della società "Frullati Associati s.r.l.", memoria difensiva finalizzata ad argomentare in merito all'esistenza della competenza territoriale del tribunale sammarinese sulla controversia in questione.

### Tema n. 4

Fatto: "Durante un assolato sabato estivo, Giovanni, un vocante bambino di 8 anni, nonostante la presenza di apposito (e ben visibile) cartello di divieto, si tuffa ripetutamente in acqua -per una buona mezz'oretta- con la sorellina Alessandra dal bordo della piscina comunale, sotto l'occhio comprensivo dei genitori. Oltre al padre e alla madre di Giovanni e Alessandra, sono presenti altre numerose persone, invero piuttosto infastidite dalla vivacità dei pargoli, nonché un addetto alla sicurezza dei bagnanti (c.d. servizio di salvamento) dall'aria alquanto indolente. Malauguratamente, all'ennesimo tuffo, Giovanni urta lo spigolo del bordo della vasca e si infortuna alla schiena. Soccorso e trasportato in ospedale, dove viene ricoverato, vengono riscontrate al bambino gravi (e permanenti) lesioni alla spina dorsale".

11 candidato, dopo aver illustrato brevemente le modalità di acquisizione della notizia di reato emergente dal fatto indicato, nonché l'iter di avvio della fase inquirente del processo penale sammarinese, illustri la fattispecie di reato e le conseguenti responsabilità penali desumibili dal fatto storico, articolando memoria difensiva con riferimento a ciascuna delle persone ipoteticamente responsabili dell'accaduto. Saranno particolarmente apprezzate argomentazioni e riferimenti normativi relativi alla tipologia del reato oggetto di possibile contestazione, nonché ai principi in materia di concorso di persone nel reato.

### Tema n. 5

**Il candidato, premessi brevi cenni sulla responsabilità aquiliana, predisponga l'atto di citazione per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per un infortunio avvenuto in un locale pubblico dove il pavimento bagnato è stato causa di una rottura ossea e altri danni all'infortunato.**

**La Compagnia assicurativa rifiuta il pagamento del danno in quanto assume che il proprietario del locale non abbia alcuna responsabilità.**